



ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 24/07/2015

OGGETTO: **ORDINANZA PER LA CAMPAGNA ANTINCENDI BOSCHIVI
ESTATE 2015**

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D.Lgs. 112/1998 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle Attività di Protezione Civile;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267/2000 "*Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale*";

RILEVATO come nella stagione estiva siano frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio;

APPURATO che, complessivamente, ogni anno decine di migliaia di ettari di boschi o di terreni cespugliati comunque importanti per la stabilità dell'ecosistema, vengono percorsi dal fuoco;

VALUTATO che i danni sono spesso di rilevante entità sotto il profilo economico, ma anche nei riguardi dell'ecosistema "bosco" e quindi degli animali e vegetali che lo costituiscono;

CONSTATATO inoltre che tali incendi boschivi rappresentano anche un grave problema per la pubblica incolumità;

VISTA la nota prefettizia Cat. 14.1.A/GAB. in data 15 luglio 2015, prot. 35046 del 16/07/2015, acquisita al protocollo del comune in data 17/07/2015 con n. 15918, avente per oggetto "*Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2015*", con la quale si forniscono una serie di indicazioni atte a sensibilizzare e responsabilizzare tutte le amministrazioni coinvolte, così da operare al meglio per la prevenzione ed il contrasto degli incendi boschivi;

RITENUTO pertanto necessario vietare l'accensione di fuochi nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano, nonché l'abbandono in detti luoghi di mozziconi accesi;

RITENUTO inoltre necessario regolamentare l'accensione di fuochi per la distruzione tramite abbruciamento di materiali vegetali agricoli o forestali anche al di fuori del bosco, al fine di evitare il propagarsi delle fiamme al bosco e falsi allarmi che possono distogliere dal loro compito le forze preposte allo spegnimento degli incendi boschivi;

RITENUTO necessario adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri;

VISTI:

- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*";

- la Legge Regione Piemonte 19 novembre 2013 n. 21 di attuazione delle disposizioni della Legge nazionale 353/2000;
- il R.D. 18.06.1931, n. 773 "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ed in particolare:

- l'art. 423-bis (incendio boschivo) del Codice Penale, introdotto dalla Legge 353/2000;
- l'art. 652 del Codice Penale;
- l'art. 59 del T.U.L.P.S.;
- gli artt. 12 e 13 della L.R. 21/2013;

ORDINA

a tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di aree agricole e/o boscate

All'interno ed all'esterno dei centri abitati, in prossimità delle aree antropizzate, è fatto obbligo conservare i terreni incolti e/o abbandonati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, al fine di prevenire eventuali possibilità di incendi; andranno, pertanto, sollecitamente bonificati quei terreni che, per il loro stato di incuria, possono costituire facile esca in caso di incendio.

Venga effettuata con la massima sollecitudine e diligenza la manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il taglio e l'asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza in capo a Ferrovie Nord Milano, Autostrada Milano-Torino (SATAP) ed ANAS S.p.A Sezione Staccata di Novara.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi o, comunque, il territorio del Comune di Galliate, è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità locali:

- VV.FF. COMANDO PROVINCIALE NOVARA (numero verde h24) tel. **115**
- CARABINIERI PRONTO INTERVENTO (numero verde h24) tel. **112**
- CORPO FORESTALE DELLO STATO (numero verde h24) tel. **1515**
- STAZIONE CARABINIERI GALLIATE tel. 0321/861325
- COMUNE DI GALLIATE – Polizia Locale tel. 0321/800709
- COMUNE DI GALLIATE - Centralino tel. 0321/800700

E' vietata la combustione dei residui agricoli all'aperto fino a che le condizioni metereologiche o ambientali non torneranno ad essere favorevoli per compiere in sicurezza tali operazioni.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed eventualmente amministrative, previste dall'art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

DISPONE

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza.


In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azione contro i responsabili, provvederà in danno e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all' Autorità Giudiziaria e ad ogni altra Autorità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento del danno.

La mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed eventualmente amministrative, previste dall'art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

Si dispone altresì che copia della presente sia pubblicata all'albo pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune;

P. Il Sindaco
Dott. Davide Ferraro



Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Patrimonio e Lavori Pubblici - Responsabile del procedimento – Ing. Alberto Bandera

